

Roma, 25 ottobre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_37

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Rivalutazione delle partecipazioni quotate in cerca di dichiarazione**

Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Sul titolare effettivo il Consiglio di Stato legittima la disciplina italiana” del 18 ottobre 2024), il Consiglio di Stato, accogliendo le richieste di alcune società fiduciarie, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue una serie di questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (cfr. le ordinanze nn. 8245/2024 e 8248/2024). In attesa che la Corte europea si pronunci (con probabile procedimento “accelerato”), può essere utile tornare sulla questione della concreta operatività del Registro dei titolari effettivi. I passaggi delle motivazioni delle ordinanze da considerare a tali fini sono i seguenti: - l’efficacia dei provvedimenti nazionali è stata sospesa, stante la delicatezza delle questioni involte [che attengono alle società fiduciarie, ndr] e la necessità di adire preventivamente la Corte di Giustizia Ue in ordine all’esatta interpretazione da fornire al diritto dell’Unione europea; - la decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi, in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata con certezza senza prima adire la Corte di Giustizia Ue; - la decisione adottata ha, in verità, limitato i propri effetti alle sole società fiduciarie, sebbene i rappresentanti delle Amministrazioni appellate e della Camera di Commercio di Roma abbiano esposto, nell’udienza pubblica del 19 settembre 2024, che questa situazione riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della direttiva 2018/843/Ue; - allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento italiano risulta, quindi, “congelata” in attesa della decisione della Corte di Giustizia Ue. Dai primi tre punti emerge come, secondo i giudici del Consiglio di Stato, la sospensione dei provvedimenti nazionali – e, quindi, delle diverse operatività correlate al Registro dei titolari effettivi – avrebbe potuto limitarsi alle società fiduciarie. Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19 settembre scorso, che questa “situazione” “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018”. Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma, che, come evidenziato, hanno optato per una integrale sospensione del sistema. Questa radicale soluzione non appare, peraltro, pienamente conforme con quanto, ancora ieri, continuava ad essere indicato sul portale dedicato (<https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>). Un banner della homepage, infatti, afferma: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di

accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”. In assenza di un aggiornamento dell’avviso, quindi, – escluse le attività di consultazione e le richieste di accreditamento e di accesso – sembrerebbe ancora possibile procedere, da parte dei soggetti a ciò tenuti, alle comunicazioni dei dati dei propri titolari effettivi (cfr. l’informativa n. 76/2024 del CNDCEC). Ma una tale operatività non appare in linea con la sospensione dell’intero sistema in questione. Il tutto, poi, è da valutare anche con riguardo all’onere di conferma annuale dei dati che ricade su chi abbia già provveduto alle relative comunicazioni. Conferma che pare ammessa da talune Camere di Commercio (si veda, in particolare, quella di Milano, che sembra lasciare aperto il canale delle comunicazioni delle informazioni sulla titolarità effettiva), ma che altre dichiarano di non accettare. Sul sito della Camera di Commercio di Genova, ad esempio, si legge che, viste le decisioni del Consiglio di Stato, resta in vigore la sospensione del Registro dei titolari effettivi e che, in assenza di istruzioni ufficiali, l’Ufficio ritiene di non accettare le pratiche di conferma del titolare effettivo.

Fonte: Maurizio Meoli, *“Rivalutazione delle partecipazioni quotate in cerca di dichiarazione”*, Eutekne del 25 ottobre 2024

➤ **Rebus regime transitorio della riforma peri trust già istituiti**

Il Dlgs 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, reca disposizioni per la razionalizzazione di varie imposte indirette, tra le quali l’imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 («Tus»). Il provvedimento in oggetto ha disciplinato la rilevanza dei trust ai fini di tale imposta, prevedendo anche un regime transitorio la cui finalità è di estendere l’applicazione delle nuove disposizioni ai trust istituiti prima della sua emanazione. L’incrocio di talune disposizioni del decreto, tuttavia, genera un’area di incertezza interpretativa. Osserviamo, in particolare, che l’articolo 11 del Dlgs 139/2024 prevede che il decreto «entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», avvenuta in data 2 ottobre 2024. Pertanto, esso è entrato in vigore il successivo 3 ottobre. Al tempo stesso l’articolo 9, comma 3, del medesimo provvedimento stabilisce che «le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data». Data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e data dalla quale le stesse hanno effetto sono due nozioni diverse e difatti vengono disciplinate in due diversi articoli. Con riferimento ai trust il regime transitorio, volto a consentire l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai trust già istituiti, è disciplinato dall’ultimo comma del nuovo articolo 4-bis del Tus (introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e, del Dlgs 139/2024). Vi si prevede che le disposizioni dell’articolo 4-bis «si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione», non a quelli già istituiti alla data in cui ha effetto lo stesso articolo 4-bis. Tale previsione normativa, ponendo come data di riferimento quella di entrata in vigore della nuova disposizione fa riferimento al 3 ottobre 2024 e non al 1° gennaio 2025, non essendo quest’ultima la data di entrata in vigore bensì la data dalla quale le nuove regole hanno effetto. In altre parole, sulla base di una interpretazione letterale le nuove disposizioni, che avranno effetto dal 1° gennaio 2025, potranno essere applicate anche ai trust istituiti prima del 3 ottobre 2024. Ne consegue che non dovrebbero trovare applicazione nei confronti dei trust istituiti nel periodo compreso tra il 3 ottobre e il 31 dicembre 2024, mentre i trust istituiti dopo tale data ricadranno nell’ambito di applicazione della nuova disciplina. Rammentiamo che tra le nuove disposizioni vi è anche quella che consente la cosiddetta «tassazione all’entrata» dei trust. È probabile che non fosse questo ciò che voleva l’estensore della legge; tuttavia, sembra difficile prescindere dal tenore letterale della nuova norma. In attesa di conoscere l’interpretazione che verrà

fornita dall'Amministrazione finanziaria, occorre valutare con attenzione l'istituzione di nuovi trust prima dell'inizio del nuovo anno, che potrebbero non fruire della tassazione in entrata non trovando applicazione, nei loro confronti, il regime transitorio.

Fonte: Angelo Chianale Andrea Vasapoli *"Rebus regime transitorio della riforma peri trust già istituiti"*, Il Sole 24 ore del 25 ottobre 2024

➤ **Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni a regime dal 2025**

Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% per optare per la c.d. "rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni" posseduti al 1° gennaio 2024. Tuttavia, dal prossimo anno il regime agevolativo potrebbe entrare stabilmente tra le disposizioni che disciplinano le imposte sui redditi. Anticipando quanto già indicato dalla legge delega fiscale (L. 111/2023), il Ddl. di bilancio 2025 introdurrebbe la stabilizzazione delle rivalutazioni in argomento per i soggetti non imprenditori, riscrivendo in tal senso le disposizioni previste dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. In primo luogo, si osserva che a regime potranno beneficiare dell'agevolazione anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e non solo quelle non quotate. In merito, si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002 n. 12 ha esteso la possibilità di applicare la disciplina agevolativa anche ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni). Tuttavia, la rivalutazione non produce effetti per i diritti di opzione che non sono suscettibili di produrre autonomamente un capital gain, in quanto risultano non trasferibili a terzi (risposta a interpello n. 118/2024). Tornando alle novità del Ddl. di bilancio, stando alla bozza circolata, viene anche confermata la scadenza del 30 novembre per il perfezionamento dell'operazione. Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che entro il 30 novembre di ciascun anno: - un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; - il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. Invece, fermo restando il termine per il versamento dell'imposta, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ex art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR. L'imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre di ciascun anno. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Si segnala che il Ddl. di bilancio 2025 prevedrebbe anche l'introduzione di un nuovo comma 7-bis nell'art. 5 della L. 448/2001, secondo il quale la disciplina della rivalutazione non si applica ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 68 comma 2-bis del TUIR, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. d) del TUIR, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Pertanto, il regime agevolato non sarà compatibile con la c.d. "participation exemption" per le società ed enti commerciali non residenti. Quando poi il contribuente intenda avvalersi del regime in argomento in merito a partecipazioni già rivalutate, si applica quanto previsto dall'art. 7 del DL 70/2011. Pertanto, tale soggetto: - non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; - può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione. Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato: - entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73; - calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata. Resta fermo che la disciplina della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni dei soggetti non imprenditori ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001 costituisce una libera scelta del contribuente, il quale

opta per la rideterminazione del loro valore con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione. Come chiarito dall'ordinanza n. 31120 dell'8 novembre 2023, la Cassazione considera insussistente il diritto al rimborso di quanto versato, sulla base della natura irretrattabile della dichiarazione di volontà espressa con l'esercizio dell'opzione fiscale, la quale non è inficiata se non "nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 cod. civ." (in questo senso, si sono espresse anche Cass. 2 agosto 2017 n. 19215 e 20 luglio 2018 n. 19382).

Fonte: Salvatore Sanna "Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni a regime dal 2025", Eutekne del 24 ottobre 2024

➤ Cambio di passo per i family office

Family office: mercato e professionisti in crescita, ma serve un cambio di passo per competenze ed ecosistema a supporto. È quanto emerge dall'Osservatorio family office promosso dalla School of management del Politecnico di Milano. L'ultimo censimento registra 222 operatori al dicembre 2023, nel dettaglio: 113 single family office (Fo), 91 multi-family office professionali e 18 organizzazioni di origine bancaria che offrono analoghi servizi strutturati rivolti a più famiglie. Il settore, in Italia, si conferma in espansione sia per sbocchi occupazionali sia per giro d'affari: dal 2017 al 2022, superano quota 500 i professionisti impiegati nei multi-family office, il 40% dei quali si concentra nelle cinque organizzazioni più grandi, con un tasso di crescita annuo di circa l'8 per cento. Nel 2022, il giro d'affari è pari a 150,4 milioni, in calo rispetto al 2021, caratterizzato da un vero exploit (170 milioni di euro), ma superiore ai 128 milioni del 2019 e del 2020. Considerando il periodo 2017-2022, il fatturato complessivo mostra un tasso di crescita composto annuale dell'8,12%, molto simile a quello fatto registrare dal numero di professionisti. **L'identikit dei family office** L'Osservatorio family office ha definito anche le caratteristiche degli operatori italiani. I single family office vantano amministratori delegati la cui età è compresa tra i 40 e i 59 anni quando sono manager indipendenti (solo 1 su 4), mentre l'età è più distribuita - con maggiore peso sugli estremi, quindi giovani tra i 20 e i 39 anni oppure anziani con più di 80 anni quando si tratta di membri della famiglia proprietaria. La l'expertise nei mercati, specialmente nel private equity, segue subito dopo. Solo 69 realtà hanno un consiglio di amministrazione o un organo equivalente. **Le competenze professionali** Un amministratore delegato su dieci è donna. Nelle strutture dotate di un consiglio di amministrazione, però, le donne rappresentano in media un quarto dei consiglieri e salgono fino alla metà in molti casi. Emerge con forza dall'Osservatorio il tema delle competenze, che richiede un importante salto di qualità. Il settore, infatti, ha bisogno di nuovi profili professionali: data la natura multi-disciplinare delle attività, chi lavora in un family office non può essere un professionista prestatato alla gestione del patrimonio familiare ma deve avere abilità specifiche. Quattro le tipologie di competenze necessarie: orizzontali e tecnico-analitiche, verticali e tecnico-analitiche, orizzontali e relazionali, verticali e relazionali. Forti le asimmetrie informative, sia dal lato dell'offerta sia da quello della domanda. I multi-family office si concentrano soprattutto in Lombardia (55), Veneto (11), Emilia-Romagna (7) e Lazio (6). Servono famiglie con patrimoni considerevoli ma non estremamente elevati: fino a 250 milioni di euro in 9 casi su 10. **Sale l'interesse per i club deal** Come emerge dall'Osservatorio sui family office di PwC i liquidity event rimangono l'origine principale della ricchezza posseduta dalle famiglie, la cui quota detenuta dalla seconda generazione è sempre più rilevante. «Questo inevitabile passaggio generazionale risulta essere decisivo all'interno delle dinamiche dei FOsA», sottolinea Leonardo Calentini che ha curato il rapporto, realizzato con il contributo di Mondo Investor. Passando ai principali strumenti di investimento di interesse per i family office italiani, emerge un'attenzione sempre più rilevante per club deal e investimenti diretti tra il 2018 e luglio 2024. Nel corso del periodo considerato sono state effettuate complessivamente 752 operazioni di investimenti diretti e club deals di famiglie e holding di famiglia. Nei soli primi sette mesi del 2024 si contano 114 interventi: 64 deal, pari al 56% del

totale, sono stati svolti in modalità club deal con sponsor, 34 (30%) hanno visto il coinvolgimento di un singolo buyer e 16 sono state svolte in club deal senza sponsor (14 per cento). Seppur il gap tra nord Italia e centro-sud rimane elevato, si registra nel 2024 una flessione nel numero di operazioni con target imprese residenti in Veneto e Toscana, in calo rispettivamente del -4% e -3% rispetto alla media delle operazioni svolte dall'inizio dell'osservatorio. La Lombardia si conferma l'hub principale delle operazioni (con un peso del 37 per cento). Cresce il numero di investimenti su target con sede nel centro e sud Italia, guida il Lazio (+3% delle operazioni nel 2024 rispetto alla media storica da inizio dell'Osservatorio).

Fonte: Daniela Russo, *“Cambio di passo per i family office”*, Il Sole 24 ore del 23 ottobre 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr